

COMUNE DI PIGNONE

Provincia di La Spezia

Relazione dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF)

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;*
- *sullo schema di rendiconto;*

Anno 2020

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
(OREF)

IL REVISORE UNICO

Comune di Pignone (La Spezia)
Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF)

Verbale n. 07 del 22.04.2021

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2020, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al D.Lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 del Comune di Pignone che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Pignone, lì 22 aprile 2021

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF)

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Froso dott. Massimiliano, **revisore nominato** con delibera dell'organo consiliare n. 30 del 30/11/2018;

- ♦ ricevuta in data 12 aprile 2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2020, approvati con delibera della Giunta Comunale n. 26 del 10/04/2021, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – di seguito TUEL):

- ♦ Conto del bilancio;
- ♦ Stato patrimoniale;
- ♦ Conto Economico;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- ♦ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 con le relative delibere di variazione per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione;
- ♦ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del TUEL;
- ♦ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ♦ visto il D.Lgs.118/2011;
- ♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 17 del 29/04/2017;

TENUTO CONTO CHE

- ♦ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento (estrazione casuale di documenti contabili di base, ad esempio mandati e reversali ovvero registrazioni contabili per singole operazioni);
- ♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ♦ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente alle variazioni di bilancio 2020 approvate in numero 7 totali, di cui una di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art.175 comma 4 TUEL;

- ♦ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2020.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

Il Comune di Pignone registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell'art.156, comma 2, del TUEL, di n. 545 abitanti.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF), nel corso del 2020, **non ha rilevato** gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che:

- l'Ente **risulta** essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

- nel corso dell'esercizio 2020, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

- nel corso dell'esercizio 2020 l'ente **si è avvalso** della possibilità prevista dall'art. 109, comma 2, del DL 18/2020 in ordine all'applicazione dell'avanzo libero;

- in sede di approvazione del rendiconto 2019, l'ente **non si è avvalso** della possibilità, prevista dall'art. 109, comma 1-ter del DL 18/2020, di svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi nell'esercizio 2020 e nel caso di applicazione nel corso del 2020 dell'avanzo vincolato presunto; l'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) avrebbe accertato che sarebbero state rispettate le condizioni di cui all'art.187, comma 3, 3-quater, 3-quinqies, 3-sexies del TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011);

- nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento.

In riferimento all'Ente si precisa che:

- **non è istituito** a seguito di processo di unione;
- **non è istituito** a seguito di processo di fusione per incorporazione;
- **non è ricompreso** nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016;
- **non ha** in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal D.Lgs. n. 50/2016;
- **ha dato** attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 33/2013;
- **non ha** ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del D.L. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente **non è** da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del TUEL;
- che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del TUEL gli agenti contabili, **hanno reso** il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2021, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;

- che l'ente **ha nominato** il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 del D.Lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
- che il responsabile del servizio finanziario **ha adottato** quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
- nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento **è stato rispettato** l'obbligo – previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del TUEL – della codifica della transazione elementare;
- nel corso dell'esercizio 2020, **non sono state** effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- **non ha provveduto** nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio;
- che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, **non ha avuto l'obbligo** di assicurare per l'anno 2020, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria

Il Comune ha opportunamente tenuto distinti i trasferimenti statali ricevuti nel corso del 2020, distinguendo in particolare il fondo di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 - Fondo Funzioni Fondamentali (dal 2021 Fondo Funzioni ex art. 1 comma 822 e seguenti Legge 178/2020) rispetto ai diversi "Fondi Covid-19" ricevuti nel corso del 2020 come ristori per minore entrata e ristori di spesa seguenti:

Ristori per minori entrate:

- articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro ai comuni per l'esenzione dall'imposta municipale propria IMU settore turistico (DM 22 luglio 2020 e relativi allegati A e B) e articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 (DM 10 dicembre 2020 e relativi allegati A e B);

- articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duo decies decreto-legge n. 137 del 2020, concernente la cancellazione seconda rata IMU immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2;

Ristori di spesa:

- articolo 114, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente Fondo per il finanziamento spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di città metropolitane province, e comuni (DM 16 aprile 2020 e relativi allegati 1, 2 e 3);

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020 n. 658, concernente interventi urgenti per contrastare emergenza sanitaria da COVID -19, e relativi allegati 1 e 2 e articolo 19-decies, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020;

- articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020, volto a destinare quota del Fondo per le politiche della famiglia al finanziamento dei centri estivi e per contrastare la povertà educativa (DM 25 giugno 2020 e relativi allegati 1 e 2);

- articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente l'incremento di 60 milioni di euro del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205 del 2017, per consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'emergenza COVID-19 (DPCM 24 settembre 2020 e relativi allegati 1 e 2). Al riguardo si precisa che, ai fini della compilazione della riga (E) "Ristori specifici spesa", è considerata la quota parte dei contributi del predetto fondo attribuita ai comuni per l'anno 2020 per il sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19 con il DPCM 24 settembre 2020;

Relazione dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) – Rendiconto 2020

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che l'ente **ha correttamente contabilizzato** e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ritorsi di entrate e di spesa.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato se l'Ente **non ha usufruito** delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, D.L. n. 34/2020 ed art. 55, D.L. n. 104/2020).

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che l'ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, D.L. 18/2020.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che l'Ente **ha applicato** i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che l'Ente **ha correttamente contabilizzato** e utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, D.L. n. 18/2020.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che l'Ente **ha correttamente contabilizzato** e utilizzato le somme derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che l'Ente **ha utilizzato** le somme assegnate, ex art. 106, co. 1, D.L. n. 34/2020 e art. 39, co. 1, D.L. n. 104/2020 (c.d. "Fondone") per l'esercizio delle funzioni dell'Ente.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che l'Ente **è stato** in grado di valutare che l'integrazione prezzo o il contributo in conto esercizio assegnato fosse determinato da minori ricavi e/o maggiori costi dovuti all'emergenza.

Gestione Finanziaria

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF), in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2018	2019	2020
Disponibilità	376.103,65	379.936,35	653.743,25
Di cui cassa vincolata	16.298,82	13.240,07	13240,07
Anticipazioni non estinte al 31.12.	0	0	0

L'ente **ha provveduto** ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che l'eventuale utilizzo della cassa vincolata **sia stato rappresentato** tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa e a tal fine si veda l'allegato numero 11 al presente verbale.

Nel conto del tesoriere al 31/12/2020 sono indicati pagamenti per azioni esecutive per euro 0.

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

L'ente **ha adottato** le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del TUEL.

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014, **ha allegato** al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013.

In caso di superamento dei termini di pagamento **sono state indicate** le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge.

L'ente nell'anno 2020 **ha ridotto** del 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019.

L'ente **non ha** rispettato i tempi di pagamento.

Conseguentemente l'ente **è tenuto** ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali nella misura del 2%

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un **avanzo** di Euro 64.604,98.

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 27.097,50, mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo pari ad Euro 14.446,30. Si veda l'allegato numero 7 al presente verbale.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta anche dal prospetto di cui all'allegato numero 3 al presente verbale (Risultato di Amministrazione).

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali si rimanda all'allegato numero 12 al presente Verbale.

Nel 2020, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF), nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, **non ha rilevato** irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-septies del D.L. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2020 la situazione evidenziata nell'allegato numero 7 al presente verbale (Equilibri).

Relazione dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) – Rendiconto 2020

Evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2020

L'OREF ricorda che il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'organo consiliare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- a) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- b) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- c) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- d) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- e) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento;
- f) la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50 del 2016

La composizione del FPV finale 31/12/2020 è evidenziata nell'allegato numero 2 al presente verbale.

Il FPV in spesa c/capitale è **stato attivato** in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2020, è **conforme** all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

Risultato di amministrazione

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato e attesta che:

- α) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, presenta un **avanzo** di Euro 163.496,79, come risulta dall'allegato numero 3 al presente verbale.
- a) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

2018	2019	2020
101.153,97	125.278,34	163.496,79

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- vincolato;
- destinato ad investimenti;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

In sede di rendiconto 2020 il FPV è stato attivato per le spese evidenziate nell'allegato numero 2 al presente verbale.

Nella voce "altro" ci si riferisce al paragrafo 5.4.2 del principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, laddove è precisato che " Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa"

Nella rendicontazione 2020 si potrebbero verificare dei casi di prestazioni che per causa Covid-19 non sono state effettuate per impossibilità sopravvenuta per cui una spesa finanziata da risorse correnti libere non si è potuta realizzare per impossibilità sopravvenuta causa Covid-19.

Utilizzo nell'esercizio 2020 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2019

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 TUEL oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis TUEL e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

Si ricorda all'Ente che in base all'art. 187 co. 2 la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

In base all'articolo 187 3-bis l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193.

Si ricorda infine che il punto 3.3 P.C. 4/2 D.lgs 118/2011 indica che "Fino a quando il Fondo crediti dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 25 del 10/04/2021 munito del parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF).

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) **ha verificato** il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono** residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha prodotto le evidenze di cui all'allegato numero 10 al presente verbale.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza **è stato** adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale;
- **indicando** le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato conseguentemente che **è stato** adeguatamente ridotto il FCDE.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.

L'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità si è avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, D.L. n.18/2020.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2020 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto la modalità di calcolo applicata (media semplice).

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 44.561,43.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato:

- L'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro 26.523,32 e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
- La corrispondente riduzione del FCDE;

- L'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;
- L'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.39-quater, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, l'Ente **non ha previsto** il ripiano del maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF), qualora l'Ente si fosse in passato avvalso della facoltà di sovrapporre il FAL al FCDE, **avrebbe correttamente** applicato quanto previsto dal disposto dall'39-ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 0, **determinato** secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ritiene che ci siano **adeguate motivazioni**.

Fondo indennità di fine mandato

Non è stato costituito un fondo per indennità di fine mandato.

Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che nel risultato di amministrazione **non è presente** un accantonamento per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che nel risultato di amministrazione **non è presente** un accantonamento per il rinnovo del contratto dei segretari comunali.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato **la congruità** degli accantonamenti per le passività potenziali probabili.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Si evidenzia la spesa in conto capitale nell'allegato numero 6 al presente verbale.

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano **essere** equivalenti.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 2019:

interessi passivi	31404,03
entrate primi tre titoli	630.345,90
	4,98203129

L'ente nel 2020 **non ha** effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 4,98%

In merito si osserva che l'Ente non è in situazione tale da poter ricorrere ulteriormente ad indebitamento senza stressare in modo eccessivo il peso percentuale degli interessi passivi.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente **ha conseguito** un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati evidenziati nell'allegato numero 7 al presente verbale riferito alle nuove modalità di riscontro degli equilibri.

L'OREF ricorda all'Ente che con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti la Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'impostazione è stata confermata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 8 del 15 marzo 2021.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF), con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che **sono stati conseguiti** i risultati attesi senza che ci siano stati scostamenti rilevanti.

IMU

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

residui iniziali 01/01/2020: € 6.532,52

incassi nell'anno: € 3.071,04

TARSU-TIA-TARI

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

Relazione dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) – Rendiconto 2020

residui iniziali 01/01/2020: € 32.194,19

incassi nell'anno: € 11.925,87

CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per permessi di costruire è stata la seguente:

residui iniziali 01/01/2020: € 3.473,28

incassi nell'anno: € 687,50

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2008 di euro 226.551,41
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno;
- l'art.40 del d. lgs. 165/2001;
- l'art. 22, co.2 del D.L. [n. 50/2017](#): tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D.Lgs. 75/2017/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

CONTO CONSUNTIVO 2020	
ANALISI ECONOMICO/FUNZIONALE	
macroaggregato 1	215.361,50
macroaggregato 2	19.063,90
a detrarre IVA a debito da versare erario (intervento 07)	
TOTALE	234.425,40
arretrati contrattuali	46.628,98
	46.628,98
TOTALE FINALE	187.796,42

CONTO CONSUNTIVO 2008

ANALISI ECONOMICO/FUNZIONALE

INTERVENTO 01 e 07 226.551,41

TOTALE

Si ricorda all'Ente che il limite di spesa non si applica all'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. (deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n. 23). Il limite di spesa non si applica anche per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte di più enti, all'interno dell'ordinario orario di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può, comunque, generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 **rientra** nei limiti di cui all'art.1, comma 562 della Legge 296/2006.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo tenendo conto delle indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria.

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di importo superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 173, legge 266/2005).

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF), ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del D.Lgs.118/2011, ha verificato che **è stata effettuata** la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), D.Lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati **recano l'asseverazione**, oltre che del presente Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF), anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati.

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020, **non ha proceduto** a esternalizzare alcun servizio pubblico locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020, **non ha proceduto** alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto entro il 31 dicembre 2020 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione ed ha richiesto espressione di parere allo scrivente OREF.

Non si sono rilevate situazioni di perdita in società partecipate per cui emergesse obbligo di adeguato accantonamento da parte dell'Ente.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

Infine, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegata alla relazione sulla gestione.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

Si veda l'allegato numero 9 al presente verbale.

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

Relazione dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) – Rendiconto 2020

Il risultato economico rispetto al risultato del precedente esercizio ha subito un calo (da un utile economico di euro 39,274,26 del 2019 ad un utile di euro 6.292,92 a causa soprattutto della parte straordinaria (area E) che presenta un saldo negativo per sopravvenienze passive ed insussistenza di attivo

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3.

Le quote d'ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti);

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

Si veda l'allegato numero 8 al presente verbale.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di approvare la situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 10/11/2020 e ai file xls scaricabili dal sito Arconet ma ha approvato la contabilità ordinaria.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2020 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

Nella relazione al rendiconto non sono indicati i beni in corso di ricognizione o in attesa di valutazione in quanto l'incarico in questione è stato affidato nel corso del 2020 a soggetto esterno.

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato che l'ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri I criterio indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti.

Il credito IVA è imputato nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata presentata la richiesta di rimborso.

Il credito IVA derivante da investimenti finanziati da debito non è stato compensato né destinato a copertura di spese correnti.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2020 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

Relazione dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) – Rendiconto 2020

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3.

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2020 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria (OREF) prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del D.Lgs.118/2011 e in particolare risultano:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
- a) le principali voci del conto del bilancio
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
- c) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
- d) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente

Nella relazione **sono illustrate** le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e si propone di accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione

Sono allegati e fanno parte del presente verbale i seguenti documenti contabili, riferiti al 2020:

1. Quadro Generale Riassuntivo;
2. Fondo Pluriennale Vincolato;
3. Risultato di Amministrazione;
4. Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;
5. Entrate;
6. Spese;
7. Equilibri finanziari;
8. Stato Patrimoniale;
9. Conto Economico;
10. Residui attivi e passivi;
11. Incassi e pagamenti;
12. Accertamenti e incassi.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
(OREF)